

# STATUTO



**DI SEREGO**  
FONDAZIONE

Allegato "A" al n. 6016 di Repertorio e n. 4292 di Raccolta

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita per volontà del fondatore una Fondazione denominata "FONDAZIONE Co. GIORDANO di SEREGO della SCALA".

**Art. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede in Veronella (VR), Piazza G. Marconi, 20, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici operativi in provincia di Verona.

**Art. 3 - SCOPO ED AMBITO DI ATTIVITÀ**

Il Conte DI SEREGO Giordano ha istituito la "FONDAZIONE Co. GIORDANO di SEREGO della SCALA" per onorare e perpetuare la memoria della sua famiglia e per continuare l'attività sociale del territorio.

La Fondazione è apolitica e non ha finalità di lucro, ha per scopo la programmazione e la realizzazione di attività di studio, di documentazione, di formazione, di ricerca, di progettazione e di produzione nel campo della gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali legati al territorio veneto, italiano ed europeo, ambientali ed artistici nonché delle attività culturali.

In particolare, la Fondazione, nel rispetto delle tradizioni locali, orienta la propria attività:

- all'istruzione e formazione volte a valorizzare il patrimonio linguistico culturale e delle tradizioni locali, collaborando con le strutture socio assistenziali del territorio;
- alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche, pubbliche e private, e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- alla promozione dell'arte volta a proporre e favorire un collegamento tra esigenze culturali e utilizzazione economica dei beni, delle attività e delle produzioni culturali e culturali;
- assumere o partecipare ad ogni altra iniziativa rientrante nei compiti di cui sopra.

Le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori della promozione della cultura e dell'arte e della formazione e ricerca sono dirette ad arrecare benefici al fine esclusivo del perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione potrà:

- rapportarsi con analoghe istituzioni a livello europeo pur mantenendo il proprio ambito di attività nella Regione Veneto;

- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, con Enti Pubblici, con imprese italiane e straniere, al fine di facilitare studi, ricerche ed attività coerenti con lo scopo della Fondazione;
- stipulare accordi e commesse di ricerca per temi specifici con specialisti, singoli o in gruppo, istituti universitari e non universitari, enti nazionali ed esteri;
- mettere a concorso borse di studio di ricerca, per l'attuazione dei propri progetti, di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri, che dimostrino idonea e provata preparazione per effettuare ricerche sul patrimonio linguistico e delle tradizioni locali, sulle famiglie nobili d'Europa, sulle discipline della genealogia e dell'araldica;
- dar vita ad un proprio centro di studi e di documentazioni con biblioteca specializzata e archivio per effettuare direttamente studi, ricerche e produzioni, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori;
- favorire l'edizione di una o più pubblicazioni della propria attività di studio, di ricerca, di produzione.

La Fondazione opera principalmente nell'ambito territoriale della Provincia di Verona e comunque nella Regione Veneto.

#### **Art. 4 - ATTIVITÀ CONNESSE**

La Fondazione si propone, nei limiti delle attività connesse di:

- raccogliere donazioni da erogare per il finanziamento di progetti o per costituire fondi patrimoniali, anche con finalità specifiche;
- promuovere una maggiore consapevolezza delle tradizioni locali e territoriali;
- favorire forme di collaborazione fra le realtà che operano nel territorio;
- gestire tutte le altre attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.

#### **Art. 3 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, disposizioni testamentarie ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento mantenendosi, tuttavia, sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 6 - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Il patrimonio dovrà essere investito in modo coerente con le finalità ed i valori della Fondazione. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, in obbedienza al principio della prudenza e compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

#### **Art. 7 - ENTRATE**

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle entrate derivanti da:

- redditi del patrimonio;
- contributi ed elargizioni da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- redditi dai beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;
- eventuali attività connesse o accessorie.

#### **Art. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Revisore Unico.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

#### **Art. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri. Il primo Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo. Il numero ed i membri dei successivi Consigli di Amministrazione sono designati dal Fondatore e dopo di lui: un membro sarà designato dallo stesso fondatore in via testamentaria, due membri dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro, gli altri membri saranno il Sindaco del Comune di Veronella od un suo rappresentante, il Rettore dell'Università di Verona od un suo rappresentante e il Vescovo di Vicenza od un suo rappresentante. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Fondatore e dopo di lui: un membro sarà designato dallo stesso fondatore in via testamentaria, due membri dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro, e gli altri membri saranno

il Sindaco del Comune di Veronella od un suo rappresentante, il Rettore dell'Università di Verona od un suo rappresentante ed il Vescovo di Vicenza od un suo rappresentante; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti, indipendentemente dal periodo in cui avviene la sostituzione nell'ambito del mandato.

#### **Art. 10 - POTERI DEL CONSIGLIO**

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in via esemplificativa e non esaustiva di:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare, eventualmente, il Direttore Generale e fissarne il compenso;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, deliberare con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello Statuto;
- proporre l'estinzione della Fondazione, qualora lo scopo sia esaurito o non possa più essere ulteriormente conseguito o sia divenuto di scarsa utilità, da sottoporsi all'approvazione delle competenti Autorità. La delibera dovrà essere adottata col voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica;
- redigere ed approvare entro il mese di dicembre di ogni anno il programma delle attività, il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;
- stabilire le direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'Ente, finanziare progetti, coprire le spese operative della Fondazione;
- stabilire le direttive sulle modalità operative della Fondazione;
- stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delegare singoli consiglieri;
- delegare al Presidente o a singoli consiglieri particolari poteri definendo le relative deleghe;
- approvare il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio ai candidati studiosi e provvedere all'assegnazione delle borse stesse;
- approvare eventuali regolamenti interni.

#### **Art. 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato in seduta ordinaria almeno 3 (tre) volte l'anno per l'approvazione degli indirizzi generali delle attività della Fondazione, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato in sedu-

ta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un numero di membri che rappresenti almeno un terzo del totale dei voti.

L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito a cura del Presidente ai Consiglieri e al Revisore Unico almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di posta elettronica da recapitare al domicilio degli interessati.

In caso d'urgenza, è ammessa la convocazione mediante, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori che lo compongono, ove lo statuto o le norme di legge non richiedano maggioranze più elevate.

#### **Art. 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto o dalle norme di legge, devono essere prese a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale iscritto nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

#### **Art. 13 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e intrattiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- firma gli atti e le delibere del Consiglio e quanto occorra per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

#### **Art. 14 - IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione

tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è dotato degli stessi poteri.

#### **Art. 15 - IL DIRETTORE GENERALE**

La Fondazione può dotarsi di un Direttore Generale. In tal caso il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Direttore è il responsabile amministrativo dell'attività della Fondazione ed è capo del personale; gli atti di assunzione, di sospensione cautelare e di licenziamento sono riservati al Consiglio di Amministrazione; sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO**

Il controllo sulla gestione finanziaria ed economica della Fondazione viene affidato ad un Revisore Unico che sarà scelto tra le persone iscritte nell'elenco dei Revisori Legali.

Il Revisore Unico verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 5 (cinque) anni. La sua nomina può essere riconfermata.

Il Revisore Unico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### **Art. 17 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- 2) il libro giornale della contabilità sociale, il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

#### **Art. 18 - BILANCIO**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio successivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti ed accantonamenti. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Unico.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati ad incremento del patrimonio, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali

e di quelle direttamente connesse e non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto.

**Art. 19 - ESTINZIONE**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe ed operante nel territorio, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 20 - NORME RESIDUALI**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute e la normativa vigente in materia.

Firmato: Giordano DI SEREGO, Valentina PAPOFF Notaio (Sigillo)